

**VALUTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL
PROGETTO “IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI
URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI”
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MIGGIANO
(LE) IN ZONA INDUSTRIALE ASI**

Consulenza tecnica conferita in data 14 novembre 2023

con Determina n. 845 del 14 novembre 2023 del Registro Generale e n. 553 del 14 novembre 2023 del Registro del Settore Promozione strategica e controllo del territorio del Comune di Miggiano (LE)

alla Dott.ssa Cecilia Sanna

1 PREMESSA

Esaminata la documentazione presentata dalla Ditta a seguito dell'ultima Conferenza dei Servizi del 27.02.2025, pubblicata sul portale della Provincia di Lecce alla data del 06.05.2025 all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/cds_CF_ambiente, si riporta di seguito una sintesi puntuale delle carenze e delle difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa ambientale che a tutt'oggi si riscontrano nel progetto proposto dalla C.F. Ambiente srl.

2 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 208 commi 8 e 9 del D.Lgs. 152/06 l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi del medesimo articolo si deve concludere, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, o con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. Tale termine può essere interrotto, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricomincia a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

Quindi, per il procedimento in corso riguardante l'istanza della società CF Ambiente srl, considerando:

- la data di pubblicazione della documentazione tecnica allegata all'istanza sul sito istituzionale della Provincia di Lecce, avvenuta il 29/08/2023;
- la nota di ARPA Puglia del 26/09/2023, con la quale l'Agenzia formulava osservazioni in merito al progetto;
- la data dell'invio delle integrazioni documentali da parte del richiedente del 25/10/2023,

il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione stabilito per legge avrebbe dovuto essere al massimo il 24/02/2024.

Diversamente, dopo ulteriori 462 giorni dal termine ultimo previsto per legge, in modo del tutto irrituale e difforme da quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, alla fine del mese di maggio 2025 il procedimento è ancora in corso, a seguito di ben cinque conferenze dei servizi¹ e di sette revisioni documentali² da parte del richiedente CF Ambiente.

Ciò è del tutto inammissibile anche in considerazione delle ridotte dimensioni e della scarsa complessità dell'impianto che la CF Ambiente si propone di realizzare.

Di fatto, nel corso di quasi due anni dalla presentazione dell'istanza, la Società richiedente ha ripetutamente modificato e integrato il progetto, nel tentativo di "perfezionarlo" di volta in volta sulla base delle osservazioni e delle criticità sollevate da tutte le autorità partecipanti alle Conferenze dei Servizi, in particolare da: Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Vigili del fuoco, Consorzio ASI e Comune di Miggiano. In pratica, durante l'intera istruttoria, tuttora in

¹ Le cinque conferenze dei servizi si sono tenute rispettivamente nelle date: 21/11/2023, 28/03/2024, 24/06/2024, 14/11/2024, 27/02/2025

² Nell'ultima modifica documentale presentata dalla Società è presente la settima versione della relazione tecnica di progetto denominata "R1- Relazione Tecnico descrittiva_rev. 7.

corso, la Società richiedente ha di fatto usufruito di uno stuolo di consulenti ambientali esperti nei diversi settori specifici, da quello tecnico-ambientale, a quello tecnico-amministrativo, dell'urbanistica, della sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro, etc., correggendo e modificando ripetutamente un progetto presentato che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, avrebbe dovuto già essere in versione definitiva alla data del 29/08/2023. Nonostante tutte le correzioni e le modifiche apportate, il progetto resta non solo carente ed estremamente sommario sotto molteplici aspetti ma soprattutto continua a evidenziare gravissime mancanze e non conformità rispetto alla normativa ambientale, ai principi fondanti dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare e della lotta ai cambiamenti climatici, per tutte le ragioni che seguono.

3 CONTRASTO TRA IL PROGETTO PROPOSTO E IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Per quanto riguarda specificamente il progetto in esame, al vaglio da circa due anni, esso, per i motivi di seguito esplicitati, si pone in contrasto con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali.

In particolare, la proposta progettuale non risulta congruente con nessuno degli Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale (ORSA) che discendono dall'analisi del contesto ambientale regionale, perchè le attività che si intende svolgere sui rifiuti:

- non contribuiscono in alcun modo alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali. In particolare, con riferimento agli obiettivi specifici previsti dal Piano per gli anni 2022-2028 ed alle azioni da intraprendere per il loro raggiungimento:
 - o il progetto non prevede alcuna misura volta alla riduzione della pericolosità e della produzione dei rifiuti come ad esempio le misure di cui all'articolo 184 ter del d.lgs. 152/06 e smi che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, né propone investimenti in termini di ricerca e/o sviluppo di sistemi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materia degli stessi, né propone forme di gestione innovative (obiettivo specifico 1.1);
 - o non prevede la gestione di particolari tipologie di rifiuti quali: rifiuti contenenti PCB/PCT (RAEE o veicoli fuori uso), rifiuti sanitari (obiettivi specifici 1.3 e 1.4);
- non contribuiscono in alcun modo alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti speciali. Infatti, tale attività non rientra tra quelle in progetto (obiettivo specifico 2.1);
- contribuiscono in misura minima all'aumento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio intervenendo su una filiera dove, sulla base dello Scenario di Piano del PRGRU, l'offerta regionale di impianti di 1° livello (piattaforme di selezione per pulitura ed eliminazione impurezze), è già sufficiente a garantire la gestione dei flussi (obiettivo specifico 3.1), mentre per quanto riguarda una quantità pari a 1000 tonnellate/anno di rifiuti della categoria EER 17 00 00 Rifiuti da costruzione o demolizione, per i quali il PRGRS richiede una garanzia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio pari almeno al 70% in termini di peso al 31.12.2027, il progetto CF Ambiente prevede invece uno stoccaggio o ai fini di un recupero non meglio specificato o di smaltimento (obiettivo specifico 3.2). Inoltre, il medesimo progetto non prevede di trattare

particolari tipologie di rifiuti per i quali la Regione Puglia intende incentivare il riciclaggio quali: oli usati, RAEE, pile e accumulatori (obiettivi specifici 3.3 – 3.7);

- non danno alcuna garanzia di contribuire effettivamente alla riduzione degli smaltimenti in discarica dei rifiuti speciali. Infatti, sulla base del progetto presentato, per 5000 tonnellate delle 6.500 t/anno di rifiuti che si intende gestire, cioè per il 77% del totale dei rifiuti che si intende gestire, non viene data alcuna garanzia che esse saranno effettivamente destinate ad un recupero piuttosto che ad uno smaltimento. Di fatto, da quanto risulta dal progetto, le operazioni di gestione che si intende svolgere sui rifiuti non tengono in alcun conto il potenziale di riutilizzo e riciclaggio degli stessi. Infatti, i rifiuti vengono trasformati in scarti non più idonei né al riutilizzo né al recupero di materia per i quali.

Infatti, la scelta tra un successivo recupero o lo smaltimento finale da parte del Proponente, che rimane del tutto aleatoria ed indefinita, dipenderà unicamente da variabili di carattere economico in contrasto con l'obiettivo specifico 4 che prevede di: *Garantire che dal 2030 tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo non siano ammessi in discarica;*

- non contribuiscono in alcun modo alla minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti speciali. Infatti, le modalità di gestione dei rifiuti descritte in progetto hanno come unico obiettivo quello di *“raccolgere il rifiuto ed aggregarlo in un carico utile”* per ridurre i costi di trasporto finali, così da poter conferire rifiuti diversi per origine e tipologia ad un unico destinatario (per lo più estero) e con un unico codice EER 19 12 12, attività che è nettamente in contrasto con quanto previsto dalla normativa. Peraltro si ribadisce che il codice EER 19 12 12 è un codice speculare, con tutto quello che ne consegue.

Con tale unico obiettivo quindi:

- si prevede di tritare e miscelare tra loro rifiuti pervenuti in impianto attraverso flussi separati e classificati con differenti codici EER. A tutti questi rifiuti dopo la miscelazione è assegnato il codice EER 19 12 12, codice con cui sono classificati rifiuti di scarto da trattamenti meccanici, prevedendo di inviarli successivamente ad un non definito e potenziale recupero oppure a smaltimento. Una tale gestione è in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva quadro europea per la gestione dei rifiuti, direttiva 2008/98/CE, che prevede invece che i rifiuti siano gestiti per quanto possibile separatamente in modo da massimizzare la loro preparazione per il riutilizzo o il loro riciclaggio. Al contrario,

mediante i trattamenti di triturazione e miscelazione che si intende attuare da progetto sui rifiuti in ingresso, non solo non viene svolta alcuna preparazione per il riutilizzo né alcun riciclaggio ma di fatto si pregiudica che essi possano essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia in contrasto con l'art. 10, par. 3 della direttiva. Tale comportamento è anche in contraddizione con la gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 179 del D.Lgs. 152/06 che deve essere applicata *quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti*. Né nel progetto risulta alcuna motivazione ammissibile, in termini di minimizzazione dei carichi ambientali, che possa giustificare una deroga a tale gerarchia;

- si prevede di miscelare tra loro rifiuti tal quali pervenuti in impianto attraverso flussi separati e classificati con differenti codici EER a cui, dopo la miscelazione il Gestore intende assegnare il codice EER 19 02 03 *Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi*. Tale codice risulta del tutto improprio in quanto riferito a rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici considerato che nell'impianto proposto non viene svolto alcun trattamento chimico-fisico. D'altra parte, tale contrasto con la normativa appare scontato in quanto, sulla base delle BAT, la miscelazione deve avere lo scopo di mitigare l'impatto ambientale dei rifiuti e ridurne la pericolosità, e non può perciò essere utilizzata per riclassificare i rifiuti attribuendo ad essi il medesimo codice EER con l'unico fine proposto di "ottimizzare" i carichi in uscita.
- i "carichi utili" di rifiuti classificati con un unico codice EER 19 12 12, sono ottenuti anche a partire da rifiuti, quali i rifiuti tessili gli ingombranti e i pneumatici fuori uso, che sia nel Piano nazionale che nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, si prevede che debbano essere inviati prioritariamente alla preparazione per il riutilizzo o a riciclaggio;
- si propone poi di gestire 2.500 tonnellate/anno di rifiuti classificati con codice EER 19 12 12 prodotti da *altri impianti di selezione e valorizzazione di rifiuti provenienti dalle raccolte urbane e speciali*. Si tratta quindi per lo più di piattaforme di 1° livello della filiera di recupero per gli imballaggi in plastica. Tali rifiuti, date le loro caratteristiche merceologiche e il loro basso tenore di sostanza organica biodegradabile, presenterebbero la possibilità di un elevato potenziale di recupero di materia o di divenire materiali End of Waste o anche di sostituire combustibili minerali. Al contrario, mediante la gestione che si intende attuare, sempre in contrasto con la gerarchia di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 il rifiuto sarà sottoposto unicamente a *triturazione e cernita*

per recuperare eventuali metalli presenti ... compattato volumetricamente e organizzato in balle per il successivo trasporto ad idonei impianti di destino anche situati fuori Italia.

Nel progetto definitivo dell'impianto non risulta mai esplicitato quale sia il recupero a cui tali rifiuti sono effettivamente destinati. A tale proposito si deve anche evidenziare che l'articolo 10, par. 4 della direttiva 2008/98/CE richiede agli Stati membri di adottare misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4. In proposito non vi è alcuna garanzia.

- su 6.500 t/anno di rifiuti che si intende gestire, per 5000 tonnellate, pari al 77% del totale dei rifiuti gestiti, si afferma: "Qualora per fattori esterni al codice CER non risultasse idoneo ai fini del recupero lo stesso sarà avviato tal quale a smaltimento in un idoneo impianto di destino." A tale proposito si deve evidenziare come non sia mai chiarito in progetto cosa si intenda per "fattori esterni al codice CER" né può essere considerato discrezionale stabilire se il destino di 5000 tonnellate di rifiuti, cioè il 77% del totale, sia quello del recupero, per quanto in contrasto con la gerarchia stabilita dalla normativa, o quello dello smaltimento. Peraltro, sulla base della relazione tecnico-illustrativa del progetto, la non "idoneità del rifiuto" e quindi il cambio di destino da recupero a smaltimento, sarà dichiarata dal Gestore sulla base di un mero esame visivo effettuato in una fase successiva all'accettazione del rifiuto in ingresso, comportamento non ammissibile ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 rispetto alla corretta gestione e mitigazione dei rischi e degli impatti ambientali e sanitari. Tale previsione risulta anche più grave se si considera che riguarderebbe 5000 tonnellate di rifiuti classificati mediante codice EER a specchio relativo al rifiuto non pericoloso, per i quali sussiste uno specifico obbligo di caratterizzazione che sia completa ed esaustiva e che dimostri l'assenza in essa di sostanze pericolose in concentrazione tale da rendere il rifiuto pericoloso. Di fatto, il progetto prevede che, a valle di una siffatta analisi e a valle dell'accettazione del rifiuto, mediante semplice esame visivo, il Gestore avrà la facoltà di mutare il destino per il quale il rifiuto era stato inizialmente conferito, in contrasto con quanto previsto dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, che stabilisce che un rifiuto accettato in ingresso per l'operazione di messa in riserva R13, può essere

- sottoposto unicamente a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 e non può essere arbitrariamente, o per mere ragioni economiche, *avviato tal quale a smaltimento*;
- data la mancanza di informazioni in progetto, per non parlare di garanzie, sull'effettivo destino finale dei rifiuti una volta accettati e la notevole incertezza sulle quantità che saranno inviate a recupero anziché a smaltimento, non è possibile effettuare un bilancio di massa per l'impianto;
 - si prevede la miscelazione di rifiuti ai fini di un successivo smaltimento in discarica in assenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una tale attività in contrasto con quanto previsto dall'articolo 208 del D.Lgs. 152/06.

In generale, il progetto proposto diverge dagli obiettivi e dai propositi del Piano regionale di gestione rifiuti della Puglia anche per le seguenti ragioni:

- non tiene in considerazione il potenziale ciclo di vita dei rifiuti gestiti in quanto non ne promuove né il riutilizzo né il riciclaggio;
- non si prevede alcuna trasformazione di rifiuti in materiali End of waste né tanto meno la loro reimmissione all'interno di cicli produttivi;
- le attività di triturazione e di miscelazione sono in contrasto con l'obiettivo di piano di razionalizzazione della gestione dei rifiuti urbani e speciali, spingendo verso una raccolta differenziata per flussi separati in modo da migliorare le attività di recupero e massimizzare la produzione di materie prime seconde di qualità adeguata;
- la previsione, più volte esplicitata sia nelle relazioni del progetto che in sede di Conferenza dei Servizi, di inviare all'estero i rifiuti classificati con codice EER 19 12 12, è in contrasto con l'obiettivo del PRGRS di assicurare l'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti speciali al fine di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica dello stesso ciclo dei rifiuti e riducendo così le esportazioni;
- non aumenta in alcun modo *la capacità di offerta, qualità ed efficienza del servizio di gestione dei rifiuti* della Regione dato che non si prevede alcun tipo di scelta impiantistica innovativa né tanto meno l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Infatti, le uniche dotazioni impiantistiche sono costituite da un tritatore con deferrizzatore incorporato, una pressa imballatrice, benne e muletti per la miscelazione;
- i rifiuti che si intende trattare da progetto, fatta eccezione per 1000 t/anno di rifiuti di costruzione e demolizione, che sarebbero accettati in impianto in deposito al fine di un successivo recupero o smaltimento, non appartengono ai flussi specifici di rifiuti

speciali che, sulla base del PRGRS della Puglia, per diversi aspetti legati alle loro caratteristiche (es. pericolosità o rilevanti quantitativi) e alle dinamiche che contraddistinguono la loro produzione, meritano particolare attenzione. In particolare, il progetto non riguarda: oli usati, 3. RAEE professionali, veicoli fuori uso, batterie esauste, rifiuti sanitari, rifiuti agricoli e sottoprodotti di origine animale (SOA), rifiuti contenenti PCB/PCT

Si deve anche evidenziare che la Commissione europea con il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 ha fissato i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Fermo restando che tra le attività elencate negli allegati I e II del regolamento non ne è presente nessuna relativa alle operazioni che la CF Ambiente intende svolgere sui rifiuti, dato che già di per sé risulta significativo, si vuole evidenziare, a mero titolo esemplificativo che, per le attività economiche che prevedono il recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi, il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici si avrà solo nel caso in cui l'attività converta almeno il 50%, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione, mentre il contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici si avrà solo nel caso in cui le attività sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali, condizione che, per tutte le ragioni sopra elencate, non sussiste per il progetto della CF ambiente.

4 LA PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 177 comma 2 e 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano "la dichiarazione di pubblica utilità".

Essendo di pubblico interesse, la gestione dei rifiuti è oggetto di pianificazione a livello nazionale, regionale e locale. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela ambientale sono quindi definiti piani di gestione che stabiliscono obiettivi e strategie, promuovendo la "gerarchia dei rifiuti".

Per tale ragione, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, art. 199, la Regione Puglia con Dgr 11 maggio 2022, n. 673 ha adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) modificato rispetto al precedente del 2015, ma allineato ad esso nella sostanza.

Il suddetto Piano regionale fornisce specifiche indicazioni alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti, in particolare nella relazione tecnica del maggio 2022, a tale proposito si legge fra l'altro:

Il Piano intende:

- *implementare i principi dell'economia circolare nella gestione dei rifiuti;*
- *minimizzare i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento;*
- *coinvolgere le Province/Città Metropolitana di Bari (enti competenti al rilascio delle autorizzazioni) affinché vengano inserite nei provvedimenti autorizzativi tra le prescrizioni misure volte alla riduzione della pericolosità e della produzione dei rifiuti tra le quali le misure di cui agli art. 184 bis e 184 ter del d.lgs. 152/06 e smi (sottoprodotti/cessazione qualifica rifiuto).*

Analogamente, nel documento denominato "PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DICHIARAZIONE DI SINTESI" del PRGRS si legge:

L'inserimento e la precisazione degli obiettivi ambientali non ha soltanto lo scopo di valutarne il mero recepimento negli interventi previsti da PRGRS ma ha anche lo scopo di stimolare una sensibilità ed una capacità di progettazione orientata alla sostenibilità ambientale. Gli interventi sia pubblici che privati devono essere d'esempio, ossia in grado di dare impulso ad un cambiamento culturale nei soggetti coinvolti e quindi utilizzare soluzioni realizzative e gestionali migliorative rispetto agli interventi analoghi usualmente attuati.

[...]

Di fatto, l'implementazione di strategie di sostenibilità consente il miglioramento della resilienza dei sistemi naturali ed antropizzati ad eventi clima-correlati ed ai più diffusi fattori di rischio naturali ed antropici; per cui è necessario che le progettualità consentano di stimolare e premiare l'orientamento verso tale opportunità, in base a dati concretamente valutabili.

Anche sulla base di una recente risposta del Ministero dell'Ambiente ad un interpello ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/06 (risposta ad interpello 3 febbraio 2025, n. 39761) spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti valutare la coerenza della proposta impiantistica oggetto dell'istanza con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, nonché la coerenza della proposta impiantistica con l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale.

D'altra parte, se da un lato il Piano è volto a promuovere iniziative imprenditoriali per il potenziamento della capacità impiantistica del territorio, dall'altro, tali iniziative, in accordo con la pianificazione nazionale, devono riguardare le prime fasi della gerarchia comunitaria essenzialmente costituiti da: nuove imprese che effettuano riciclo/recupero di materia, centri di preparazione per il riutilizzo, centri di scambio/acquisto di beni durevoli usati, tutte attività non previste nella proposta impiantistica della CF Ambiente Srl.

Quindi, data la proposta impiantistica, analizzata nel precedente capitolo, ed il suo completo disallineamento dagli obiettivi del Piano regionale di gestione rifiuti, la stessa non è definibile come "servizio di pubblica utilità".

5 GLI IMPATTI AMBIENTALI E SOCIALI NON CORRETTAMENTE VALUTATI

5.1 Calcolo dell'impatto del traffico veicolare sulle emissioni in atmosfera

Nelle relazioni di progetto denominate “R2_Studio Ambientale_rev. 4” e “R14_Relazione Tecnico Illustrativa sul traffico veicolare” allegate all’istanza di autorizzazione presentata dalla CF Ambiente, si afferma che la riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare è di circa il 92% nel caso si realizzasse lo stoccaggio.

Tale affermazione, risulta del tutto apodittica in considerazione del fatto che si basa su calcoli grossolanamente errati in cui non è computato il contributo di emissioni inquinanti derivate dai veicoli in ingresso e in uscita dall’impianto a seguito di conferimento ma solo di quelli in uscita diretti verso impianti terzi, fermo restando che i valori di emissione riportati nelle tabelle andrebbero attentamente verificati così come le unità di misura utilizzate che falsano tutti i calcoli.

Attività	Mezzo utilizzato per il servizio di trasporto	Numero chilometri percorsi medi	Stima delle emissioni da traffico veicolare (Kg/a)										
			SO2	NOx	COV	CH4	CO	CO2	N2O	NH3	PM2.5	PM10	PTS
Microraccolta	Furgone	241'080.00	0.91	126.05	6.98	1.20	37.61	149.03	8.36	2.17	13.90	25.56	38.90
Conferimento diretto	Furgone	40'194.00	0.10	11.03	0.73	0.06	3.99	17.08	1.39	0.36	2.01	3.86	5.86
Totale		281'274.00	1.01	137.08	7.71	1.26	41.60	166.11	9.75	2.52	15.91	29.42	44.76

Attività	Mezzo utilizzato per il servizio di trasporto	Numero chilometri percorsi medi	Stima delle emissioni da traffico veicolare (Kg/a)										
			SO2	NOx	COV	CH4	CO	CO2	N2O	NH3	PM2.5	PM10	PTS
Stoccaggio	Autotreno/autoarticolato	20'500.00	0.04	5.49	0.30	0.05	1.64	6.49	0.36	0.09	0.61	1.11	1.69
Totale		20'500.00	0.04	5.49	0.30	0.05	1.64	6.49	0.36	0.09	0.61	1.11	1.69

Riduzione percentuale trasporti ed emissioni media	-92.71%	-96.09%	-96.00%	-96.06%	-95.84%	-96.06%	-96.09%	-96.26%	-96.26%	-96.20%	-96.22%	-96.22%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Figura 7.1. Riduzione delle emissioni da traffico veicolare (Fonte: Relazioni di progetto “R2_Studio Ambientale_rev. 4” e “R14_Relazione Tecnico Illustrativa sul traffico veicolare”)

Si evidenzia inoltre che, in una ulteriore relazione allegata all’istanza di autorizzazione, denominata “R16_Analisi costi benefici” si afferma: “l’analisi costi benefici ha, infatti, dimostrato un risparmio sostanziale di circa il 50% dei costi di movimentazione che si traducono in un analogo risparmio di emissioni climalteranti in atmosfera oltre ad altre tipologie di inquinanti atmosferici.”

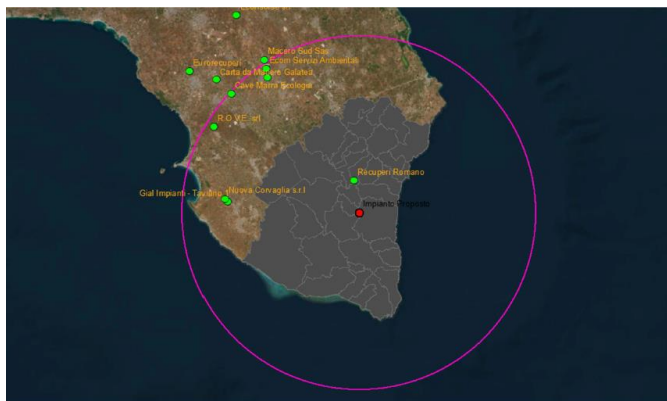
Tale affermazione è in netto contrasto con quanto si afferma nello Studio Ambientale.

Attività	Mezzo utilizzato per il servizio di trasporto	Numero chilometri percorsi medi	Stima delle emissioni da traffico veicolare con impianto (Kg/a)										
			SO2	NOx	COV	CH4	CO	CO2	N2O	NH3	PM2.5	PM10	PTS
Conferimento diretto	Furgone massa a pieno carico < 3.5 tonnellate	81,250.0	0.05	12.01	0.72	0.11	4,119.38	23.39	1.34	0.73	3.63	6.91	10.87
da stoccaggio a impianto di destino	Autotreno/autoarticolato	26,000.0	0.03	9.44	0.52	0.12	3,491.80	12.47	0.85	0.23	1.20	2.25	3.51
Totale		107,250.0	0.07	21.44	1.24	0.24	7,611.18	35.87	2.19	0.97	4.84	9.15	14.38

Riduzione percentuale trasporti ed emissioni media	-53.95%	-49.64%	-45.14%	-46.12%	-40.65%	-44.12%	-49.64%	-47.85%	-53.95%	-53.71%	-53.84%	-53.89%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Figura 7.2. Riduzione delle emissioni da traffico veicolare (Fonte: Relazione di progetto “R16_Analisi costi benefici”)

Sempre dal punto di vista del traffico veicolare legato al progetto proposto, è necessario poi evidenziare come l'impianto si collocherebbe più a sud, anche di 60 km, rispetto ai principali impianti conferitori come evidenziato nella relazione R16_Analisi costi benefici dove è riportata la seguente immagine che risulta già di per sé molto eloquente.



Stante la collocazione degli impianti già esistenti in Salento, non si comprende l'utilità di realizzare un centro di stoccaggio e trattamento situato più a sud rispetto ad essi né è chiaro quale possa essere il beneficio ambientale derivante dal trasporto di carichi di rifiuti verso il sud Salento per poi ritrasportarli in altri impianti ubicati necessariamente molto più a nord, nella provincia barese o addirittura in Germania.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI

6.1 La normativa europea. I principi dell'economia circolare

I principi di sostenibilità, riassunti nei 17 macro obiettivi dell'Agenda 2030, e di economia circolare, promossi con modifiche direttoriali e con i regolamenti emanati dall'Unione europea, sono oggi principi fondanti sia a livello globale che europeo.

Infatti, con il Green Deal europeo,³ la Commissione Europea ha portato al centro delle politiche comunitarie anche l'economia circolare dando un ulteriore impulso verso quel passaggio dall'economia lineare ad un sistema di consumi e di produzione circolare,⁴ dove il rifiuto sempre più deve essere minimizzato e valorizzato in modo intelligente ed efficiente. In accordo con tali principi, il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

6.2 La normativa italiana. La strategia nazionale di sviluppo sostenibile

A livello nazionale l'Italia si è dotata di specifiche strategie settoriali programmatiche in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale ed europeo, quali:

- ✓ Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, predisposto in base all'ex art. 180 del Dlgs 152/2006 e successivamente modificato;
- ✓ la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), adottata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017, ha trasposto a livello interno i principi dell'Agenda 2030 e i suoi Sustainable Development Goals (SDGs) e rappresenta il quadro programmatico di riferimento per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione integrata delle politiche che ad essa afferiscono;
- ✓ il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 (predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della

³ Commissione Europea, 2019, Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo. COM/2019/640 final, 11.12.2019

⁴ Commissione Europea, 2020, Comunicazione della Commissione, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva, COM/2020/98 final, 11.03.2020.

tutela del territorio e del mare, oggi MiTE, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) adottato il 21 gennaio 2020 In attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- ✓ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026. approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio UE in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- ✓ Piano per la Transizione Ecologica (PTE) approvato con delibera del 8 marzo 2022 del CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica) in attuazione dell'articolo 57_bis del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55), volto a coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, risorse idriche, qualità dell'aria, economia circolare, bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;
- ✓ Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con il decreto ministeriale n.257 del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione ecologica, un nuovo strumento di programmazione che definisce gli obiettivi, i criteri e le linee guida per la gestione dei rifiuti in Italia, fornendo un quadro di riferimento per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. L'obiettivo principale del PNGR è la promozione dell'economia circolare, con particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti, al riutilizzo e al riciclaggio e il rispetto degli obiettivi europei di riduzione dello smaltimento finale;
- ✓ Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 259 del Ministero della Transizione ecologica documento programmatico volto all'individuazione delle azioni, obiettivi e misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare.

È evidente pertanto che gli obiettivi e i target fissati a livello europeo e globale hanno attivato sul piano nazionale una gara per l'affermarsi di una "cultura della sostenibilità" così da innovare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

I macro-obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), nel rispetto delle finalità, dei principi e dei criteri di priorità definiti rispettivamente dagli articoli 177, 178 e 179 del D.Lgs. n. 152/2006, sono i seguenti:

- ✓ Ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo il progressivo riequilibrio socio-economico e la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità.
- ✓ Garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- ✓ Razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi; sostenere la contestuale riduzione dei potenziali impatti ambientali, da valutare anche mediante l'adozione dell'analisi del ciclo di vita (LCA-life cycle assesment) di sistemi integrati di gestione rifiuti. Garantire una dotazione impiantistica con elevati standard qualitativi di tipo gestionale e tecnologico;
- ✓ Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

6.3 La normativa regionale

Come previsto dall'articolo 199 del D.Lgs. 152/06, la Regione Puglia ha adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) aggiornato da ultimo nel maggio 2022 (Dgr 11 maggio 2022, n. 673), del quale si riportano alcuni stralci salienti ai fini della valutazione del progetto in esame:

Il Piano regionale attualmente in vigore è incentrato sulla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, che riporta i criteri prioritari sulla base dei quali individuare le migliori modalità per la gestione di ogni flusso di rifiuti. Tale gerarchia, come è stato rappresentato nella sintesi della normativa comunitaria e statale, rappresenta il filo conduttore delle norme e delle pianificazioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e si inserisce nell'ambito della più ampia

strategia dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite, recepita a livello nazionale e in corso di recepimento dalle singole regioni italiane.

[...]

Il presente aggiornamento, inoltre, intende focalizzare l'attenzione soprattutto sulla promozione dell'attività di recupero di materia, da sviluppare per quanto possibile sul territorio regionale. Il recupero dei rifiuti non dovrà essere fine a sé stesso, cioè funzionale al mero soddisfacimento di obiettivi di legge, ma dovrà essere il processo attraverso cui massimizzare la reimmissione dei rifiuti speciali nel ciclo economico, promuovendo l'utilizzo dei rifiuti per la produzione di beni certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale. Solo in tal modo sarà possibile promuovere lo sviluppo di una "green economy" regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, all'insegna dell'innovazione e della modernizzazione. In quest'ambito la Regione intende promuovere e sostenere, con specifiche azioni, le politiche industriali che mirano a conseguire tali obiettivi.

L'attuazione delle prime tre fasi della gerarchia dei rifiuti comporterà la minimizzazione dei rifiuti avviati alla valorizzazione energetica, limitandoli a quei flussi per i quali non esistano alternative in termini di recupero di materia, e la riduzione di quelli avviati allo smaltimento finale in discarica, da circoscrivere ai rifiuti non riciclabili e non recuperabili.

Il Piano intende favorire la realizzazione di condizioni atte allo sviluppo di eventuali iniziative imprenditoriali private che consentano di ottemperare a principi di sostenibilità ambientale - quale, ad esempio, il principio di prossimità (cioè che i rifiuti speciali vengano trattati in punti il più possibile vicini ai luoghi di produzione) - nel rispetto della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione.

[...]

In considerazione dei contenuti del VII programma di azione per l'ambiente, il Piano in fase di adozione segue i seguenti indirizzi:

- ✓ la produzione di rifiuti speciali sia ridotta;
- ✓ le discariche siano limitate ai rifiuti speciali non riciclabili e non recuperabili, tenuto conto del divieto imposto dalla direttiva comunitaria al 2030;
- ✓ il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili;
- ✓ sia massimizzata la reimmissione dei rifiuti speciali nel ciclo economico ovvero siano promossi l'utilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;

- ✓ sia promosso lo sviluppo di una “green economy” regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, all'insegna dell'innovazione e della modernizzazione;
- ✓ siano ottimizzate le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
- ✓ sia favorita la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti speciali vengano trattati in punti il più possibile vicini ai luoghi di produzione) nel rispetto della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione ma senza compromettere l'autosufficienza del territorio regionale.

[...]

Di conseguenza, le azioni che verranno individuate nel seguito saranno finalizzate, nell'ordine, al conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:

- ✓ riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- ✓ aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti speciali;
- ✓ aumento del riciclaggio dei rifiuti speciali;
- ✓ riduzione degli smaltimenti in discarica dei rifiuti speciali;
- ✓ minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti speciali.

7 CONCLUSIONI

In estrema sintesi, sulla base delle considerazioni fin qui svolte si possono trarre le seguenti conclusioni finali.

Il progetto proposto dalla CF Ambiente Srl risulta nettamente in contrasto con le misure e i principi fondanti individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali in una prospettiva di reale economia circolare, conforme prioritariamente all'obbligo di rispettare la gerarchia di gestione dei rifiuti sancita dall'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE.

D'altra parte, già il contrasto con gli obiettivi specifici del Piano regionale di gestione dei rifiuti, dettagliato nel precedente capitolo, esclude la pubblica utilità dell'impianto proposto, che costituisce condizione indispensabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 177 comma 2 e 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 affinché la gestione dei rifiuti sia autorizzabile. Gli impatti ambientali e quelli sulla popolazione interessata dall'intervento, in particolare per quanto riguarda i contributi al traffico veicolare, non risultano né correttamente valutati né sono coerenti tra loro nelle diverse relazioni di progetto.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo concreto delle azioni utili a perseguire gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, laddove è tenuta a promuovere e ad incentivare la nascita ed il consolidamento sul territorio regionale di attività economiche, che favoriscano e assicurino il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero di materia mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.

Azioni, come detto, del tutto estranee alle modalità di gestione previste nel progetto proposto dalla CF Ambiente.

Pertanto, anche in considerazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento istruttorio del tutto irrituali, considerato il tipo di impianto, che nonostante i molteplici e reiterati tentativi di revisione del progetto non è stato di fatto condotto ad una proposta conforme alla normativa che comportasse una mitigazione dell'impatto ambientale e sociale da esso prodotto rispetto ai benefici vantati, si ritiene che allo stato non vi siano le condizioni per autorizzare la realizzazione e l'esercizio dello stesso in conformità alla normativa.

Moricone, 06/06/2025

Dott.ssa Cecilia Sanna

20